

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2) è annullata.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso incidentale.
- 3) L'EUIPO e la Basic AG Lebensmittelhandel sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla Repsol, SA.

(¹) GU C 54 dell'11.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Thunus e a. / BEI

(Causa T-247/19) (¹)

(«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»)

(2021/C 35/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, J. Klein e J. Krueck, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e volto, da un lato, ad annullare le decisioni contenute nei fogli paga dei ricorrenti del febbraio 2018, e successivi, che attuano la decisione del consiglio d'amministrazione della BEI del 18 luglio 2017 che definisce un nuovo approccio relativamente all'adeguamento globale degli stipendi del personale applicabile a tutti gli agenti della BEI, e la decisione del comitato direttivo della BEI del 30 gennaio 2018 che fissa per il 2018 il tasso di adeguamento degli stipendi allo 0,7 %, e, dall'altro, ad ottenere risarcimento del pregiudizio che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig, Vincent Thunus e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

(¹) GU C 206 del 17.6.2019.